

Prot 40523
D52 28-12-2017



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

All' ORGANO di REVISIONE
del Comune di
88060 Montepaone (CZ)

CORTE DEI CONTI



0006278-28/12/2017-SC_CAL-T81-P

OGGETTO: Invio deliberazione n. 124/2017.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati



Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Massimo BALESTIERI	Consigliere, relatore
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
D.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere

Nella Camera di Consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la nota del 24 novembre 2017, con cui il Revisore dei conti ha trasmesso la "Relazione sul blocco dei pagamenti per come indicato nella deliberazione n. 76/2017";

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 63 del 30/11/2017 con cui il Consiglio comunale di Montepaone prendeva atto della relazione del revisore sullo stato di attuazione della deliberazione citata n. 76/2017;

VISTA l'ordinanza n.16 /2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore Cons. Massimo BALESTIERI

FATTO E DIRITTO

Il Comune di **Montepaone** (abitanti 5142), in sede di verifica dei rendiconti della Gestione degli esercizi 2012/2013, nonché con riferimento ai dati del rendiconto della gestione 2014, è stato destinatario di una pronuncia specifica di questa Sezione (deliberazione n. 44/2016) della quale il Comune ha preso atto con la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 luglio 2016.

Con la delibera n. 76/2017, avente ad oggetto l'esame delle misure consequenziali e gli esercizi 2015 e 2016, la Sezione accertava:

1. ai sensi dell'allegato 1, punto 5, del D.lgs. n. 118/2011, la violazione del principio di veridicità ed attendibilità del bilancio, il cui rispetto costituisce il presupposto ineliminabile per ogni valutazione ulteriore di competenza di questa Corte;
2. ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000, la sussistenza di gravi irregolarità e criticità, partitamente elencate nella parte motiva, ritenute suscettibili di produrre squilibri economico-finanziari, attesa la rilevata violazione delle norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria.

Con la citata delibera dichiarava - ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, ultimo inciso, TUEL - l'immediata operatività della "preclusione" dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria allo stato non riscosse, nonché la "preclusione" dei programmi di spesa non obbligatori e demandava all'organo di revisione di relazionare sul blocco della spesa entro 60 giorni (scadenza: 22 settembre 2017) e contestualmente fissando la camera di consiglio del 22 novembre 2017 per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla deliberazione 76/2017.

Il nuovo articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 – inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 – prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *"nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.

Infine l'art. 148-bis del TUEL prevede la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.



Il Comune ha riferito ancora, che "è possibile constatare dall'elenco dei residui stralciati alla data del 31/12/2014 come questi importi siano stati, successivamente, eliminati dal bilancio comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui (all. 13)".

La Sezione deve rilevare che quanto asserito dall'Ente trova conferma solo in parte.

Infatti dall'allegato 13 alla risposta istruttoria si ricava che le somme dichiarate insussistenti in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014 risultano pari a €. 398.985,69; importo confermato dalle scritture contabili (intervento 1090403 – capitolo 1208/9 – spese per provvista acqua), laddove risulta che:

- i residui conservati all'01.01.2014 sono pari a €. 692.157,46;
- gli impegni in conto residui sono pari a €. 293.171,77;
- i pagamenti in conto residui sono pari a €. 293.171,77;
- le economie di bilancio (conto residui) sono pari a €. -398.985,69 (inferiori rispetto ai pagamenti effettuati sul titolo III €. 875.188,00).

La Sezione sul punto richiama quanto già enunciato nella deliberazione n. 76/2017, nella parte in cui è stato sostenuto che il Comune di Montepaone, con l'anticipazione di liquidità ricevuta (D.L. n. 102/2013 e D.L. 66/2014), anziché pagare debiti certi liquidi ed esigibili che dovevano trovare allocazione nei titoli I e II della spesa (che per carenza di liquidità non risultavano onorati), aveva invece irregolarmente pagato nuove spese (imputandole impropriamente al titolo III della spesa alla voce rimborso mutui).

La gestione dell'esercizio 2014 risulta, quindi, inficiata:

- dalla non corretta imputazione (al titolo III - spesa) dei pagamenti effettuati con la liquidità ricevuta a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 102/2013, atteso gli stessi, per loro natura, dovevano trovare allocazione (imputazione) al titolo I della spesa;
- dalla mancata equivalenza tra accertamenti/riscossioni del titolo V (€. 1.153.144,61 - capitolo 1012 0 - anticipazioni di liquidità D.L. 8 aprile 2013 n. 35 [U. 4485]), rispetto alle somme iscritte al titolo III della spesa (€. 875.188,00 - rimborso di quote capitale - capitolo 4485/ 0 - utilizzo anticipazioni D.L. 8 aprile 2013 n. 35 [E. 1012]);
- dalla mancata equivalenza tra accertamenti e impegni nelle partite di giro, rispettivamente €. 336.926,62 ed €. 353.669,18.

Al fine di rappresentare compiutamente quanto sopra esposto, si ripropongono di seguito le seguenti tabelle:

tabella A) contenente i dati afferenti alle scritture contabili adottate dall'Ente in ordine al ricorso delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 102/2013 e 66/2014:

u3

“L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.

“L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente”.

Conclusivamente sul punto, la Sezione ritiene che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, prima degli accantonamenti e vincoli (€ 699.613,20), per le motivazioni sopra evidenziate, non risulta correttamente quantificato, in quanto il medesimo risultato assume valore negativo almeno pari a € -453.531,31.

Risultato di amministrazione 2014 rideterminato dalla Sezione

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 (A)			407.648,42
RISCOSSIONI (B)	1.140.164,54	4.823.298,27	5.963.462,81
PAGAMENTI (C)	685.365,97	4.549.754,80	5.235.120,77
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 (D) = (A+B-C)			1.135.990,46
PAGAMENTI effettuati senza impegno (presumibilmente) (E)			- 859.972,84
	Fondo di cassa al 31/12/2014 (F) = (D-E)		276.017,62
RESIDUI ATTIVI (G)	2.637.718,70	2.569.679,18	5.207.397,88
RESIDUI PASSIVI (H)	2.378.628,73	3.558.318,18	5.936.946,91
	DIFFERENZA (I) = (F-G)		- 729.549,03
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014 (L) = (F-I)			- 453.531,41

Fonte: elaborazione della Sezione su dati da rendiconto

Conseguentemente, anche i risultati di amministrazione degli esercizi finanziari successivi risentono delle irregolarità commesse, e continuano ad essere non correttamente quantificati, come si esplicherà meglio nel prosieguo della deliberazione.

Tenuto conto che il risultato di amministrazione determinato al 31.12.2014 costituisce la base di partenza per un'esatta determinazione del risultato di amministrazione alla data dell'01.01.2015 (art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011), ne consegue che la non corretta quantificazione dello stesso impatta sulle risultanze della revisione straordinaria dei residui. Infatti, considerando un risultato iniziale negativo di almeno € -453.531,41 anche la conseguente parte disponibile all'01.01.2015, rideterminata dal Comune in seguito alla

u.k

La Sezione aveva richiesto all'Ente la rideterminazione del FPV in parte uscita del bilancio di previsione 2015 e del FPV in parte entrata dell'esercizio 2016.

Con nota n. 8534 del 26.09.2017, l'Ente ha confermato quanto rilevato dalla Sezione circa la non corretta determinazione del FPV in parte spesa del bilancio di previsione 2015 ed ha fornito gli allegati 5/1 e 5/2 di riaccertamento straordinario, rettificati.

Dalle rettifiche effettuate (allegato 5/1 e 5/2) è emerso che:

- il FPV da iscriverne nell'entrata del bilancio 2015 è pari a €. 1.612.020,90, di cui €. 593.393,03 di parte corrente ed €. 1.018.627,87 di parte capitale;
- l'incremento del fondo pluriennale di spesa del bilancio di previsione 2015 e del FPV di entrata dell'esercizio 2016 è pari a €. 393.393,03 di parte corrente ed €. 344.912,11 di parte capitale;
- i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili sono pari a €. 593.393,03;
- i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili sono pari a €. 2.104.455,51;

Orbene, la nuova composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 – dopo il riaccertamento straordinario dei residui, riporta:

- parte accantonata €. 1.874.226,85;
- parte vincolata €. 461.181,74;
- la parte disponibile è pari a €. -1.736.753,81.

Tuttavia la parte disponibile del risultato di amministrazione all'1/01/2015 (€. -1.736.753,81), come esplicitato al punto sul risultato di amministrazione, non risulta correttamente quantificato.

In disparte la non corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione all'01/01/2015 (risultanze riaccertamento straordinario dei residui), la Sezione in questa sede deve rilevare che i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (€. 2.104.455,51), non trovano riscontro (*recte*: non trovano capienza) nelle scritture contabili dell'Ente (rendiconto 2015), laddove si rileva un importo inferiore (€. 249.560,40). Sul punto la Sezione rileva, ancora una volta, una parziale ed incompleta rappresentazione delle risultanze contabili dell'Ente, secondo quanto risulta dalle rettifiche contabili ad oggi adottate dall'Ente e come comunicate alla Sezione.

Orbene, l'Ente dovrà, sulla base della vigente normativa:

- rideterminare il risultato di amministrazione 2014, come quantificato al punto che precede, che dovrà essere ripianato secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 188 del T.U.E.L;
- rideterminare la parte disponibile del risultato di amministrazione alla data dell'01/01/2015, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (di cui all'art. 3, comma 7, del decreto

Quanto poi alla costituzione di un fondo contenzioso per passività potenziali, nella risposta istruttoria l'Ente riferisce che, sebbene in sede di bilancio di previsione nessun accantonamento sia stato all'uopo effettuato, attualmente è in corso di perfezionamento una puntuale ricognizione delle passività potenziali. Nel frattempo, è stata accantonata la somma di €. 15.000,00 sul risultato di amministrazione 2016 a titolo di passività potenziali.

Inoltre viene riferita la previsione di un fondo, sempre al medesimo fine, nell'esercizio 2016, al cap. 124 denominato "spese per liti".

Tuttavia dagli atti della Sezione risulta che il predetto stanziamento (su cui sono stati effettuati pagamenti per € 157.991,02), è stato in realtà finalizzato al pagamento di debiti fuori bilancio già riconosciuti dall'Ente nel 2016; persiste, quindi, l'inadeguatezza dell'accantonamento previsto per le passività potenziali o rischi futuri.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Comune di Montepaone in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, ha previsto per il medesimo periodo il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, nell'importo di €. 400.000,00, successivamente adeguato in €. 283.063,42 nel 2016, €. 360.262,54 nel 2017 ed €. 437.461,65 nel 2018. Il riferito adeguamento è stato effettuato in conformità alle riscossioni aggiornate alla data della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2016.

La Sezione ad oggi, stante la risposta istruttoria dell'Ente di cui alla nota n. 8534 del 26/09/2017, conferma che negli equilibri di bilancio degli esercizi 2014 e 2015 sono confluiti gli accertamenti dei proventi da servizio idrico, senza tuttavia che le medesime entrate abbiano concorso alla formazione del FCDE per il biennio 2015/2016 che, dunque, risulta inadeguato.

Conseguentemente anche la determinazione della parte disponibile del medesimo esercizio risente della predetta sottostima.

SERVIZI CONTO TERZI

Con la deliberazione n. 76/2017 la Sezione disponeva che l'Ente doveva *"intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi", che richiedono interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normative ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25, 61 e punto 7.2 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011), con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario circa la corretta imputazione"*.

Sul punto, il Comune ha riferito che i *"correttivi riguardano la corretta contabilizzazione dell'importo dell'IVA split payment istituzionale, precisando che sono state effettuate correttamente le registrazioni contabili e se ne offre evidenza nel rendiconto 2016"*.

irregolarmente determinato, posto che gli accertamenti e le riscossioni per le entrate di che trattasi devono necessariamente corrispondere);

- in parte spesa: impegni e pagamenti pari al minor importo di €. 4.689.823,26.

Il differenziale positivo emerso tra gli accertamenti e gli impegni ammonta ad €. 1.448.667,15, e rappresenta, di fatto, una errata componente positiva del risultato di amministrazione 2015.

Tale differenziale sarebbe stato recuperato integralmente nel corso della gestione del 2016, come dichiarato in istruttoria dall'Ente.

Ebbene, dal conto di bilancio 2016, trasmesso dall'Ente, risulta:

in conto competenza:

- l'accertamento e l'incasso per anticipazione di tesoreria ammonta ad €. 3.827.533,29;
- il correlato impegno è pari ad € 4.385.192,11;
- i pagamenti sono pari ad € 4.020.624,23;
- i residui passivi da riportare pari ad €. 364.567,88 (scopertura di cassa);
- la mancata corrispondenza tra gli accertamenti (€. 3.827.533,29) ed i maggiori impegni (€. 4.385.192,11) è pari ad €. 557.658,82;

in conto residui:

- i residui attivi all'01/01/2016 (RS) sono pari a €. 891.769,13;
- i residui attivi riaccertati sono pari a €. -891.769,13;
- il correlato residuo passivo all'01/01/2016 è pari a zero.

Inoltre, quanto asserito dall'Ente non trova riscontro nei codici gestionali SIOPE del medesimo periodo, atteso che, nel corso dell'esercizio 2016, le somme pagate per rimborso anticipazioni di cassa risultano essere pari a €. 5.703.407,03 (titolo 3 - codice 3101), diversamente da quanto, invece, si rileva dalle scritture contabili dell'Ente, in cui risultano pagamenti, come già anticipato, pari a €. 4.020.624,23.

Tanto premesso, la Sezione rileva in primis che le operazioni di riallineamento delle anticipazioni di tesoreria dell'esercizio 2015 non rispettano quanto stabilito dall'allegato 1, D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ("principi generali o postulati"), atteso che le stesse sono asseritamente intervenute nel corso del 2016, mentre la regolarizzazione nella gestione delle anticipazioni deve di norma intervenire nel corso dell'esercizio di competenza. Conseguentemente, il disallineamento tra accertamenti, riscossioni e impegni delle anticipazioni di tesoreria ricevute nel corso del 2015 hanno determinato un diverso (migliore) risultato di amministrazione.

E' evidente che il modus operandi dell'Ente in ordine alla contabilizzazione e regolarizzazione delle anticipazioni di tesoreria non è conforme al principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al punto 3.26 (dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011), che testualmente recita: "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo

Ancora, il Comune sempre nella nota istruttoria riferisce che l'Unione dei Comuni di Isca (CZ), al fine di velocizzare il procedimento delle riscossioni, ha convenzionato due legali per l'espletamento della fase coattiva, previo tentativo di composizione stragiudiziale.

La Sezione, nel prendere atto di tali dichiarazioni, peraltro assolutamente generiche e senza indicazione di esercizio finanziario di riferimento, precisa che i dati riferiti non trovano riscontro con quelli da scritture contabili agli atti, con riferimento al triennio 2014/2106, e da cui emergono importi di gran lunga inferiori rispetto a quanto ora dichiarato.

Permane, dunque, una riscossione inadeguata rispetto alle entrate programmate da recupero evasione tributaria, con conseguente difficoltà nella correlata spesa di funzionamento cui le stesse entrate sono destinate, e tale da costringere l'Ente a finanziamenti alternativi in termini di liquidità che invece dovrebbero rappresentare l'ultima leva di finanziamento da attivare.

Infatti, anche nell'esercizio 2017, si rileva il ricorso massiccio e ripetuto ad anticipazione di Tesoreria, che ammonta complessivamente (dati al mese di novembre 2017) ad €. 4.217.695,67, oltre all'utilizzo di fondi vincolati per spese di parte corrente, come si rileva dai codici gestionali SIOPE relativi all'esercizio 2017.

ENTRATE PROPRIE

La Sezione rilevava una significativa difficoltà nella riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza che in conto residui, per il biennio 2014/2015, con valori in diminuzione anche rispetto al biennio precedente (2012/2013).

Dai dati agli atti di questo organo di controllo (rendiconto 2016) emerge la persistenza, anche nell'esercizio ora considerato, di una bassa capacità di riscossione sia in conto competenza che in conto residui, come si può facilmente rilevare dalle tabelle che seguono che raffrontano i dati gestionali del biennio 2015/2016.

riscossione competenza parte corrente						
	RENDICONTO 2015			RENDICONTO 2016		
	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %
TIT. I	3.296.762,10	2.106.373,08	63,89%	3.621.740,83	1.971.641,79	54,44%
TIT. II	846.292,58	345.035,37	40,77%	490.191,73	340.399,15	69,44%
TIT. III	1.402.938,68	401.325,47	28,61%	1.860.879,71	230.670,61	12,40%
TOTALE	5.545.993,36	2.852.733,92	51,44%	5.972.812,27	2.542.711,55	42,57%

attesa la violazione delle norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria;

DISPONE

che l'Ente adotti le seguenti misure correttive necessarie per il superamento delle criticità e/o irregolarità esposte diffusamente nella parte motiva che precede, ed in particolare:

1. provvedere alla corretta rilevazione contabile nel Titolo III della spesa dell'esercizio 2014 del rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute, ai sensi del D.L. n. 35/2013, e s.m.i, che dovranno essere contabilizzate per l'intero importo riscosso (€ 1.153.144,61);
2. imputare correttamente le somme di cui sopra utilizzate per spesa di parte corrente, che dovranno essere allocate al Titolo I e non al Titolo III della spesa, come erroneamente operato;
3. per la parte di spesa corrente priva di copertura finanziaria (residui passivi 2014), provvedere ad attivare la necessaria procedura di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
4. rideterminare, quindi, correttamente il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, provvedendo al ripiano dello stesso secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 188 del T.U.E.L.;
5. rideterminare, conseguentemente, il saldo disponibile alla data del 01/01/2015, sulla cui consistenza ha inciso l'erronea contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute, come sopra esplicitato;
6. provvedere al ripiano del predetto saldo disponibile, secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015;
7. rideterminare correttamente la consistenza del FCDE della competenza degli esercizi 2015 e 2016, tenendo conto nella quantificazione dello stesso dei proventi del servizio idrico, precedentemente esclusi dal calcolo del fondo di cui trattasi, nonostante i relativi accertamenti fossero stati iscritti in bilancio, concorrendo così al conseguimento degli equilibri di bilancio;
8. provvedere all'adeguamento dell'entità del fondo rischi per passività potenziali, attualmente sottostimato;
9. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" per il biennio 2014/2015, ad oggi ancora non regolarizzate, nonostante la Sezione con la precedente delibera n. 76/2017 avesse già imposto l'adozione di interventi correttivi al fine di fare



Si demanda all'organo di revisione di relazionare sul blocco della spesa entro 60 giorni, segnalando che, nelle more della verifica delle misure correttive, l'Ente può valutare il ricorso alle misure di risanamento previste dal TUEL.

Le misure correttive ora prescritte dovranno essere adottate entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione via PEC della presente deliberazione:

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di MONTEPAONE per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Montepaone.

L'Ente dovrà pubblicare la delibera secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013. L'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione dovrà essere trasmessa a questa Sezione nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore

Dott. Massimo Balestieri

Massimo Balestieri

Il Presidente

Dott. Tommaso Salamone

Tommaso Salamone

Depositata in segreteria il 20 DIC. 2017

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

Elena Russo

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. *2* fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 20 DIC. 2017

[Signature]

